



S

Trasmessa al Prefetto il
Immediatamente Eseguita

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 31-01-2022

Oggetto: RIDEFINIZIONE AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **15:00**, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Il Vice Segretario Comunale partecipa alla seduta presso la sede comunale in presenza e accerta la partecipazione dei componenti della Giunta Comunale verificando per questi ultimi l'identità personale.

Risultano partecipare contestualmente:

BORDIN ADALBERTO	SINDACO	Presente
BORGIA CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente
FAVARO LUCREZIA	ASSESSORE	Presente
SEVERIN ELZO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BORTOLETTO MARIA	ASSESSORE	Presente
MARTIGNAGO ADRIANO	ASSESSORE	Presente
VARASCHIN DEBORA	ASSESSORE	Presente
MARIN ANDREA	ASSESSORE	Presente

(P)resenti n. **8** e (A)ssenti n. **0**

Assume la presidenza il Sindaco Adalberto Bordin.

Il Sindaco, verificata la presenza tra tutti i presenti e riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2018 è stato approvato il vademecum per la disciplina per l'accesso all'area pedonale del centro storico comprendente le seguenti piazze, strade o tratti di esse:

- Corso Mazzini, da intersezioni con Via Alighieri e Garibaldi a intersezione Via Partigiani;
- Corso Mazzini, da intersezioni con Via Alighieri e Via Garibaldi a intersezione con Via Partigiani;
- Area attorno al Monumento ai Caduti;
- Via Tripoli;
- Via Municipio;
- Via Cavour, da intersezione con Corso Mazzini a intersezione con Via Giorgione;
- Via Manzoni, da intersezione con Via Roma a intersezione con Via Alighieri;
- Piazza d'Annunzio;
- Quattro anse di Piazza Petrarca (verso Piazza Marconi e verso Via Pellico);
- Via L. Serena;
- Via Frà Giocondo;
- Area ad ovest di Piazza Monnet;
- Area nord di Piazza Marconi, comprendente area Sedese;
- Zona centrale di Piazza Marconi compresa tra le due fontane;
- Area centrale di Piazza Negrelli;
- Due anse di Piazza Negrelli – Via Tiziano (verso Via Cavour e verso Via Alighieri);

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 07.06.2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo di “riqualificazione di Piazza Tommaseo e Via Partigiani”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 22.11.2021 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “riqualificazione di Piazza Tommaseo e Via Partigiani”, includente, tra l'altro, lo stralcio dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso sulla carreggiata stradale di Via Partigiani;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 22.11.2021 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “manutenzione straordinaria strade comunali anno 2021”, includente, tra l'altro, l'inserimento dei lavori di esecuzione pavimentazione in cubetti di porfido sulla carreggiata stradale di Via Partigiani;

PRESO ATTO del tavolo di concertazione con gli *stakeholders* che s'è articolato in plurimi incontri e che in particolare nella riunione di Ufficio di Piano in Sala Consiliare in data 27.12.2021 ha fatto emergere in maniera unanime la volontà da parte dei commercianti di rendere Via Partigiani chiusa al traffico veicolare, considerando la necessità di renderla pedonale in modo da essere più congeniale al commercio di qualità, potenziando la logica distrettuale prevista dal bando regionale;

RITENUTO OPPORTUNO estendere alla Via Partigiani la disciplina per l'accesso all'area pedonale applicata per il centro storico di Montebelluna;

VISTO l'art. 7 comma 9. del D.Lgs. n. 285/1992;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non rileva il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in quanto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI ESTENDERE** l'area pedonale del Centro Storico, precedentemente identificata con la Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2018, alla Via Partigiani, come meglio identificata nella planimetria di cui all'Allegato B) in calce al presente atto;
- 2) **DI APPLICARE** anche alla Via Partigiani la disciplina per l'accesso all'area pedonale del centro storico di cui al vademecum approvato con Delibera di Giunta Comune n. 223 del 17.12.2018, richiamato con l'allegato A) in calce al presente atto;
- 3) **DI DEMANDARE** a separati provvedimenti da emanarsi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le determinazioni in ordine alla esecuzione della presente deliberazione.

DI DICHIARARE inoltre, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO

(approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2018)

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto disciplina il transito e la sosta dei veicoli all'interno dell'area pedonale di cui al successivo art. 2 al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale e del patrimonio culturale e di valore storico-artistico.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PEDONALE

L'area pedonale è meglio identificata dalla planimetria di cui all'allegato B).

Fisicamente l'area pedonale sarà individuata dall'installazione della segnaletica verticale di cui alle fig. II 320 art. 135 e fig. II 321 art. 135 e dalla posa di eventuali dissuasori di transito.

ART. 3 – DEROGHE AL TRANSITO IN AREA PEDONALE

Sull'area pedonale è vietato il transito dei veicoli, salvo le seguenti deroghe:

a) Velocipedi.

Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, la circolazione è consentita impegnando i percorsi espressamente riservati alla circolazione dei pedoni conducendo il veicolo a mano e adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni a pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all'uopo predisposti. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta.

b) Mezzi a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

L'accesso all'area pedonale alle persone con limitata o impedita capacità motoria è favorito dalla presenza degli stalli di sosta per disabili sulle attestazioni dell'area pedonale. Salvo quindi rilascio di specifico permesso di transito e sosta rilasciato dal Servizio Gestione del Territorio, in funzione di necessità adeguatamente documentate, l'accesso all'area pedonale ai mezzi a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria è vietato.

c) Mezzi adibiti al servizio di polizia, di antincendio o di pronto soccorso (art. 177, comma 1 Cds), di sicurezza e di vigilanza.

Accesso consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti, oltre che per fini di sicurezza urbana, ordine pubblico e controllo stradale. Il passaggio sull'area pedonale non è consentito per finalità di attraversamento, bensì per servizio di Pronto Soccorso e di attività di vigilanza/ordine pubblico sull'area pedonale stessa. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta. I veicoli comunque devono essere facilmente riconoscibili da apposita livrea sul veicolo. Per i servizi di sicurezza e di vigilanza privata è fatto obbligo alla ditta incaricata di comunicare al Servizio Gestione del Territorio annualmente il proprio parco mezzi ed eventuali modifiche nel corso dell'anno.

d) Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade.

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da effettuarsi all'interno della nuova area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta.

e) Mezzi operativi per la pulizia strade da neve e ghiaccio.

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da effettuarsi all'interno della nuova area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta particolare rilasciato dal Servizio Gestione del Territorio.

f) Mezzi adibiti al carico-scarico per le attività commerciali e direzionali insistenti in area pedonale.

Le attività di carico-scarico merci nel centro storico sono state oggetto di regolamentazione mediante l'ord. dir. n. 234 del 21.09.2018. L'ordinanza dirigenziale suddetta prescrive che gli stalli di sosta destinati alle operazioni di carico scarico presenti nel centro abitato siano riservati ai veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 del d.lgs. n. 285/1992. È vietato l'accesso nell'area pedonale, per le operazioni di carico-scarico merci, per le attività commerciali e direzionali ai veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 del d.lgs. n. 285/1992.

L'accesso all'area pedonale ai mezzi diversi dalla categoria N, di proprietà dei titolari delle attività commerciali e direzionali insistenti nell'area pedonale, può essere autorizzato, esclusivamente dalle ore 00:00 alle ore 07:30, (tra i giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, a causa del mercato settimanale), fatta eccezione per i periodi in cui sono previste manifestazioni o eventi che comportano la sospensione assoluta del transito veicolare (ciò sarà determinato da specifica ordinanza dirigenziale). Il transito e la sosta dei veicoli possono avvenire esclusivamente sulla pavimentazione in conglomerato bituminoso (normale o chiodato), e sono vietati nella pavimentazione in cubetti di porfido e in lastre di pietra.

L'accesso e la sosta sull'area pedonale sono subordinati all'ottenimento di specifico permesso di transito e sosta rilasciato dal Servizio Gestione del Territorio ed avrà durata fino al 31.12 dell'anno in cui è effettuata la richiesta, eventualmente prorogabile.

La richiesta di accesso e sosta sull'area pedonale ai mezzi diversi dalla categoria N, di proprietà dei titolari delle attività commerciali e direzionali insistenti nell'area pedonale dovrà essere adeguatamente motivata ed esercitata in funzione di impellenti e improcrastinabili necessità. È vietato il transito ai veicoli nell'area oggetto del presente provvedimento per fini diversi dalle operazioni di carico/scarico.

L'accesso all'area pedonale potrà essere autorizzato per una sola volta al giorno con operazioni di carico-scarico che non potranno superare i 30 minuti; durante le operazioni di carico-scarico merci, i veicoli dovranno esporre in posizione ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo il relativo permesso di transito e sosta, rilasciato dal Servizio Gestione del Territorio, ed il contrassegno del disco orario.

g) Mezzi adibiti alle attività di manutenzione, ristrutturazione e trasloco nelle unità immobiliari site all'interno dell'area pedonale.

Ai mezzi adibiti alle attività di manutenzione, ristrutturazione e trasloco nelle unità immobiliari site all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso in funzione della tipologia dei lavori, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previo ottenimento del permesso di transito e sosta rilasciato dal Servizio Gestione del Territorio, da esporre in posizione ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo il relativo permesso di transito e sosta.

Il transito e la sosta saranno consentiti esclusivamente sulle aree in porfido od in conglomerato bituminoso.

h) Mezzi degli esercenti l'attività di commercio ambulante in occasione del mercato cittadino.

Accesso consentito limitatamente nella giornata di mercoledì negli orari previsti per lo svolgimento dei mercati ordinari e nelle giornate previste per l'esecuzione dei mercati straordinari secondo le disposizioni impartite dai provvedimenti assunti nelle singole occasioni. È vietato ai mezzi degli esercenti il commercio ambulante il transito nell'area oggetto del presente provvedimento per fini diversi dall'accesso alla postazione assegnata: il transito e la sosta saranno consentiti esclusivamente sulle aree in porfido od in conglomerato bituminoso. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta.

i) Mezzi di autorizzati per occupazioni di suolo pubblico e manifestazioni.

Ai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, temporanea o ricorrente o di autorizzazione per manifestazioni, è consentito l'accesso all'area pedonale, con veicoli di servizio, per il tempo strettamente necessario all'allestimento ed al successivo disallestimento di quanto

eventualmente autorizzato. Non è consentita la sosta all'interno dell'area pedonale oltre il periodo strettamente necessario alle operazioni predette.

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico o l'autorizzazione alla manifestazione costituisce permesso per l'accesso temporaneo, alle condizioni di cui sopra; sulla stessa autorizzazione saranno indicate le modalità di accesso all'area pedonale che di volta in volta saranno stabilite dagli uffici comunali competenti.

La concessione potrà essere negata in base ad un'analisi della compatibilità fra tipologie di evento e caratteristiche delle diverse pavimentazioni delle piazze e del parco.

j) Mezzi adibiti alla manutenzione dell'area pedonale e dei suoi arredi.

Ai mezzi autorizzati adibiti alla manutenzione dell'area pedonale e dei suoi arredi è consentito l'accesso, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Per il transito e la sosta non è previsto ottenimento di specifico permesso di transito e sosta.

Le richieste di autorizzazione in deroga al transito e sosta in area pedonale dovranno essere presentate al Servizio Gestione del Territorio almeno 10 giorni prima dell'evento.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO IN AREA PEDONALE

L'accesso dei veicoli all'area pedonale deve avvenire con le seguenti prescrizioni generali:

- deve essere comunque garantita una fascia di rispetto attorno al Monumento dei Caduti di almeno cinque metri sia per il transito che per la sosta;
- la velocità dovrà essere estremamente ridotta (a passo d'uomo – al massimo 10 km/h) e commisurata alla presenza di utenza debole ivi presente;
- in caso di sosta superiore a 30 minuti, dovranno essere sempre utilizzati adeguati teli di protezione sotto i mezzi per evitare perdite di combustibile/olio che possono sporcare la pavimentazione;
- in caso di utilizzo di mezzi con staffe stabilizzatrici (gru, autogru, camion con cesto) dovranno essere adottati adeguati sistemi di ripartizione del carico puntuale (tavole, piastre, ecc.).

ART. 5 – CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO IN AREA PEDONALE

a) Accesso in area pedonale su superfici lapidee (cosiddetti “tappeti” dei fabbricati e area “Sedese”)

All'interno dell'area pedonale su superficie lapidea (cosiddetti “tappeti” dei fabbricati) è vietato l'accesso con qualsiasi veicolo, fatta eccezione per i velocipedi e per i mezzi di massa a pieno carico non superiore a 3.5 tonnellate.

Sull'area “Sedese” è vietato l'accesso con qualsiasi veicolo fatta eccezione per i velocipedi.

b) Accesso in area pedonale su superfici in cubetti di porfido

È assolutamente vietato l'accesso all'area pedonale costituita da pavimentazione in cubetti di porfido ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 18 t., in particolar modo di bilici.

È obbligatorio allegare alla richiesta di transito su area pedonale copia del libretto di immatricolazione del mezzo dal quale si evince la massa, in funzione della quale il Servizio Comunale competente rilascerà l'autorizzazione al transito in area pedonale.

I veicoli in transito sulle zone in cubetti di porfido dovranno evitare bruschi cambi di direzione che possono causare torsione sui giunti della pavimentazione in porfido e sgranamento del sottofondo in sabbia.

c) Accesso in area pedonale su superfici non in porfido/pietra (pavimentazioni in conglomerato bituminoso, calcestruzzo, ecc.)

È autorizzato l'accesso all'area pedonale a tutti i mezzi, alle condizioni indicate dall'idonea autorizzazione, fatta eccezione per i mezzi di cui ai punti a), c), d), e), h) del precedente art. 3, per i quali non è previsto il rilascio di alcun provvedimento.

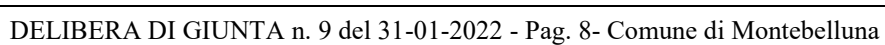
ART. 6 – SANZIONI

Il transito non autorizzato nell'area pedonale o in difformità a quanto autorizzato è sanzionato dal comma 14 dell'articolo 7 del Codice della Strada.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto si applica a decorrere dall'avvenuta installazione dell'adeguata segnaletica verticale di cui all'art. 2.

Allegato B)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
BORDIN ADALBERTO

Il Vice Segretario Generale
Dr. LISSANDRON FIORELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.